

Regolamento delle sezioni regionali (Approvato dal Consiglio Direttivo in data 7 aprile 2010)

Art. 1

La SINPIA territorialmente è organizzata in 13 Sezioni regionali- interregionali.

Esse sono così denominate; Liguria, Piemonte – Valle d'Aosta, Lombardia, Triveneta, Emilia - Romagna, Toscana, Umbro- Marchigiana, Lazio- Aprutina, Campano-Molisana, Apulo-Lucana, Calabria, Sicilia, Sardegna.

Art. 2

Le sezioni promuovono e perseguono nell'ambito della regione o delle regioni che rappresentano le attività e gli obiettivi che sono oggetto dello statuto della SINPIA, in particolare:

1. Promuovono i rapporti con gli organismi istituzionali regionali, provinciali e comunali alla tutela dell'integrità fisica, psichica e sociale dei soggetti in età evolutiva collaborando con esse anche ai fini della programmazione sanitaria e sociale nel campo della Neurologia, Psichiatria, Neuropsicologia, e Riabilitazione dell'infanzia e dell'adolescenza;
2. Organizzano e coordinano i contatti con Aziende Ospedaliere, ASL, dipartimenti e Istituti Universitari, Associazioni, Enti e Organizzazioni interessati agli scopi e finalità della SINPIA;
3. Favoriscono i rapporti con altre figure professionali interessate all'età evolutiva.

Art. 3

Organi delle Sezioni sono:

1. L'Assemblea dei Soci afferenti alla Sezione;
2. La Segreteria Regionale composta dal Segretario responsabile e da almeno 2 Consiglieri. Nel caso di Sezione interregionale almeno un Consigliere deve avere domicilio lavorativo nella regione con meno Soci. La segreteria Regionale decade contemporaneamente al Consiglio Direttivo Nazionale. Il Segretario in carica, entro 30 giorni della elezione del nuovo Consiglio Direttivo Nazionale, deve indire ed effettuare l'Assemblea dei Soci della Sezione Regionale per il rinnovo del Segretario, rimanendo in carica fino a tale rinnovo. Qualora ciò non avvenga, l'Assemblea sarà convocata entro i 30 giorni successivi dal Presidente della SINPIA e sarà presieduta dallo stesso o da un suo delegato.
Il Segretario e i Consiglieri della Sezione vengono eletti dall'Assemblea legalmente costituita nella stessa seduta con votazioni separate e segrete.
Hanno diritto di voto solo i Soci in regola con il pagamento delle quote associative annuali. Non sono ammesse deleghe.
Sia il Segretario che i Consiglieri devono essere Soci SINPIA in regola con la quota associativa. Le nomine degli organi rappresentativi della Sezione sono ratificate dal C.D. della SINPIA.
Il Segretario Regionale non può ricoprire altre cariche nella SINPIA e non può essere eletto per più 2 mandati consecutivi. Il Segretario, coadiuvato dai Consiglieri – di cui uno con funzioni di Tesorerie – ha il compito di coordinare l'attività della Sezione e di darne annualmente resoconto

al Presidente della SINPIA. Inoltre deve presentare al Presidente e al Tesoriere della SINPIA annualmente il bilancio economico della Sezione, riferito all'anno precedente, che sarà sottoposto al C.D. della SINPIA per l'approvazione. L'inosservanza di tale norma comporta la decadenza della Segreteria Regionale che sarà deliberata dal C.D. della SINPIA nella prima riunione utile. Nella stessa riunione il C.D. della SINPIA disporrà la convocazione dell'Assemblea Regionale che sarà presieduta dal presidente della SINPIA o da un suo delegato.

Art. 4

L'Assemblea Regionale dei Soci è convocata dal Segretario in seduta ordinaria almeno una volta all'anno entro il 31 marzo, per deliberare sui programmi delle attività scientifiche e di promozione della disciplina e per approvare la relazione del Segretario sulle attività svolte l'anno precedente e il bilancio relativo all'esercizio finanziario dell'anno trascorso. Il verbale dell'Assemblea e il bilancio finanziario approvato devono essere trasmessi al Presidente e al Tesoriere della SINPIA.

L'Assemblea Regionale potrà essere convocata in seduta straordinaria su richiesta del Segretario, della maggioranza dei Consiglieri della Sezione o di un quinto dei Soci afferenti alla Sezione in regola con le quote associative.

Art. 5

Il segretario organizza almeno una volta all'anno un convegno scientifico o di aggiornamento che può anche coincidere con la convocazione annuale dell'Assemblea Regionale e dei Soci.

Art. 6

Il Segretario Regionale ha diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute per partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo Nazionale.

Per le attività delle Sezioni Regionali è previsto un rimborso, dopo approvazione da parte del Consiglio Direttivo, sulla base delle documentate spese sostenute per il funzionamento e lo svolgimento delle attività istituzionali. Garantendo l'equilibrio tra le diverse Sezioni Regionali, è possibile attingere complessivamente al 7% delle quote annuali dei soci.